



## TRIBUNALE DI LODI

N. 1809/2014 R.G.

### IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.5.2014, sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da [REDACTED] contro Banco Popolare Soc. Coop, esaminati gli atti del procedimento e la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da [REDACTED] al fine di ottenere in via d'urgenza un provvedimento che ordini a Banco Popolare Soc. Coop di cancellare immediatamente la segnalazione a sofferenza a suo carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;  
rilevato che la ricorrente ha eccepito che l'istituto di Credito, senza alcun preavviso, ha segnalato alla Centrale Rischi il passaggio della posizione a sofferenza in data 23.12.2013, provvedendo ad avvisarla solo nei giorni successivi (cfr doc. 5);  
rilevato che la ricorrente ha richiesto l'emissione di provvedimento d'urgenza paventando, nel tempo necessario ad ottenere in via ordinaria la pronuncia di illegittimità della segnalazione di sofferenza presso la Centrale Rischi e di risarcimento del danno, il grave pericolo di vedersi revocare gli affidamenti da parte delle banche in conseguenza della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia;  
rilevato che la resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita;

rilevato che, come afferma la stessa Cassazione, *“La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”* (Cassazione n. 7958/2009); *“La segnalazione alla Centrale dei Rischi presuppone una situazione di difficoltà non transitoria di adempiere che costituisce una manifestazione levior dello stato di insolvenza di cui all'art. 5, l.fall. e non si sostanzia nell'inadempimento né nella dichiarazione esplicita di non voler adempiere”* (Cassazione n. 12626/2010);

rilevato che nel caso in esame la parte resistente, rimasta contumacia, non ha prodotto nessun documento attestante la sussistenza di indici di insolvenza riscontrabili in capo alla ricorrente (quali ad es. esistenza di protesti, di procedure esecutive in corso, di ipoteche giudiziali, di decreti ingiuntivi esecutivi, di pignoramenti e revoche di affidamenti);

rilevato che nel settembre del 2013 la BBC di Borghetto Lodigiano ha addirittura concesso un aumento dell'affidamento sul conto corrente della ricorrente da euro 30.000,00 a euro 50.000,00 (cfr doc. 8) e che dall'esame dei bilanci depositati emerge il quadro di una società patrimonializzata e solida che ha chiuso gli ultimi esercizi in utile e che presenta immobilizza-

zioni materiali per circa un milione di euro (cfr doc. 9) a fronte di un debito nei confronti dell'istituto di credito pari ad euro 48.205,18 (cfr doc. 3); rilevato che la segnalazione effettuata pregiudica la reputazione commerciale della società ricorrente, in relazione allo svolgimento della propria attività implicante affidabilità dal sistema creditizio; ritenuto che a seguito della novella dell'art. 669 octies comma 6 c.p.c., essendo meramente eventuale l'instaurazione del giudizio di merito, il presente provvedimento sia idoneo a definire il giudizio e che debba essere emessa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la pronuncia sulle spese; ritenuto che la soccombenza implichi la condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge;

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [REDACTED] contro Banco Popolare Sooc. Coop. e, per l'effetto, ordina al Banco Popolare Sooc. Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona Piazza Nogara n. 2, di provvedere a cancellare immediatamente la segnalazione a sofferenza a carico della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; condanna Banco Popolare Soc. Coop. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Lodi, 15.5.2014

Il Giudice  
Dott.ssa Arianna D'Addabbo

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI LODI 27 MAG. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Patrizia Rizzoli